

SEGRETERIE PROVINCIALI CATANIA

Catania, 21/10/2020

**A tutti i Dirigenti
Delle Istituzioni scolastiche
Di ogni ordine e grado della
PROVINCIA DI CATANIA**

**Ambito Territoriale
Catania**

**E p.c. alla RSU ed all'albo sindacale di tutte I istituzioni scolastiche
Della Provincia di Catania**

Oggetto: Chiarimenti in merito alla riduzione oraria per il personale Docente.

Egregi Dirigenti,

Alle scriventi OO.SS. sono pervenute ripetute segnalazioni relative a talune delibere di collegio Docenti che prevederebbero la riduzione oraria d'insegnamento con il conseguente obbligo di recupero.

Tale riduzione, qualora sia dovuta allo stato emergenziale del covid-19, non può in realtà determinare alcun obbligo di recupero dell'orario di servizio, così come previsto sia dall'art.28 CCNL 2007/09, che dalle **circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980**, in quanto dovuta a causa di forza maggiore.

Ma, ancor prima, la relativa delibera andrebbe piuttosto adottata dal Consiglio d'Istituto, sicché **le delibere di Collegio Docenti di che trattasi sono da considerarsi inficcate da radicale nullità.**

In ogni caso, si ricorda che nella **CM 243 del 22 settembre 1979** è precisato che la riduzione dell'ora di lezione non dovrà in nessun caso superare i dieci minuti; essa dovrà riferirsi solo alle classi in cui sia necessaria senza assumere carattere generalizzato per l'intera scuola o istituto.

Non è configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione.

Si ricorda inoltre che essendo il rapporto di lavoro del personale della scuola disciplinato dai principi civilistici sull'obbligazione nei contratti, il principio giuridico di riferimento è l'art. 1256 del Codice civile, che recita:

"L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (nel nostro caso dipendente della scuola), la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell'adempimento".

Nel caso della riduzione oraria per consentire le entrate scaglionate o i doppi turni imposti per l'emergenza Covid-19, non soltanto si tratta di una riduzione per causa di forza maggiore, ma il problema riguarda anche tutte le classi di una scuola, quindi le ore, almeno quelle previste dall'art.28, comma 8, del CCNL scuola 2006/2009, **non andranno recuperate.**

Riteniamo, dunque, che qualunque determinazione, intesa a ridurre l'orario di servizio dei Docenti per far fronte all'attuale esigenza emergenziale, non debba comportare recupero.

Per questi motivi Vi invitiamo a rispettare le norme e quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dal Codice Civile.

Siamo certi un cortese riscontro.

Distinti saluti

FLC CGIL
Tino Renda

CISL Scuola
Ferdinando Pagliarisi

UIL Scuola
Salvo Mavica

SNALS CONFSAL
Giovanni Tempera

FGU GILDA UNAMS
Giorgio La Placa